

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

recante deroga alla decisione del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali, per quanto concerne l'accordo a lungo termine negoziato fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica socialista di Romania concernente gli scambi commerciali e lo sviluppo della cooperazione economica fra i due paesi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/470/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961⁽¹⁾, la durata degli accordi concernenti i rapporti commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi non può oltrepassare la fine del periodo transitorio;

considerando che il governo tedesco ha negoziato con il governo della Repubblica socialista di Romania un accordo a lungo termine concernente gli scambi commerciali e lo sviluppo della cooperazione economica per il periodo 1970/1974;

considerando che l'obiettivo fondamentale dell'accordo, consistente nel maggior sviluppo possibile dei rapporti commerciali al fine di ottenere il massimo beneficio reciproco, non è incompatibile con l'orientamento generale della politica commerciale comune;

considerando che gli strumenti e le modalità di attuazione di detto accordo, quali la fissazione annua di elenchi di contingenti, non devono frapporre ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che le trattative su detti elenchi di contingenti devono essere precedute da consultazioni comunitarie in virtù della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961⁽²⁾ che instaura una procedura di consultazione;

considerando che tali consultazioni, per quanto concerne gli elenchi di contingenti previsti per il 1970, hanno avuto luogo e non ne è emersa alcuna incompatibilità con le norme comunitarie;

considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, ogni atto di applicazione dell'accordo, e, in particolare, la fissazione da parte della commissione mista di elenchi di contingenti per gli anni 1971 e per gli anni successivi, dovrà essere conforme alle norme comunitarie già in vigore, nonché alle altre decisioni che il Consiglio avrà adottato in materia;

considerando che, in una clausola dell'accordo, si precisa che «I due governi si riservano la facoltà di aprire negoziati al fine di apportare agli articoli da 1 a 8 le modifiche che si rivelassero necessarie in dipendenza dei loro obblighi internazionali. Qualora entro 12 mesi dalla data di notifica fatta da una delle parti non si addivenisse ad un accordo, la disposizione in discussione cessa di avere efficacia»;

considerando che, dalle assicurazioni date dal governo tedesco, emerge che tale clausola gli consentirà di conformarsi agli obblighi derivanti dal trattato in materia di attuazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale tedesca è autorizzata a derogare all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi, per quanto riguarda l'accordo a lungo termine tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica socialista di Romania, concernente gli scambi commerciali fra i due paesi e il protocollo allegato.

Articolo 2

Sono escluse dalla presente deroga le modalità di applicazione dell'accordo per gli anni 1971, 1972,

⁽¹⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

1973 e 1974 e in particolare le misure previste nel quadro degli articoli 1 e 6 che restano soggetti alle norme e alle procedure comunitarie attualmente in vigore, in particolare a quelle previste nelle due decisioni del Consiglio del 9 ottobre 1961, relative rispettivamente all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi e ad una procedura di consultazione, nonché a quelle che saranno adottate dal Consiglio in materia di politica commerciale comune.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS